

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

SETTORI SPECIALI.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE

NORME DI QUALIFICAZIONE

Emissione	08/07/2016
Revisione 1	25/10/2017
a seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche	
Revisione 2	17/05/2019



INDICE

- Articolo 1 - Istituzione del Sistema di Qualificazione
- Articolo 2 - Oggetto del sistema di qualificazione
- Articolo 3 - Gruppi merceologici di Forniture e Classi d'Importo
- Articolo 4 - Soggetti ammessi
- Articolo 5 - Requisiti per la qualificazione
- Articolo 6 - Presentazione della richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione
- Articolo 7 - Regole di condotta
- Articolo 8 - Iscrizione al sistema di qualificazione
- Articolo 9 - Obblighi di informazione
- Articolo 10 - Durata dell'iscrizione e rinnovo
- Articolo 11 - Causa di cancellazione e di sospensione
- Articolo 12 - Comunicazioni e modalità di trasmissione
- Articolo 13 - Cancellazione volontaria
- Articolo 14 - Garanzie e manleva
- Articolo 15 - Modalità di indicazione delle procedure di affidamento
- Articolo 16- Valutazione degli operatori economici
- Articolo 17 - Criteri di selezione
- Articolo 18 - Disposizione sulla documentazione e sulle dichiarazioni
- Articolo 19 - Responsabilità
- Articolo 20 - Normativa applicabile
- Articolo 21 - Obbligo di riservatezza
- Articolo 22 - Foro Competente
- Articolo 23 - Spese d'istruttoria
- Articolo 24 - Trattamento dati personali – trasparenza
- Articolo 25 - Obblighi di cui alla L. n. 136/2010
- Articolo 26 - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Articolo 27 - Disposizioni finali



PREMESSA

Con delibera del C. di A. n° 64 del 02/05/2019 è stata approvata la revisione nel sistema di qualificazione di alcune classi merceologiche e sono state apportate alcune modifiche alle presenti norme di qualificazione.

Contestualmente è stato nuovamente pubblicato il bando del sistema di qualificazione sulla GUUE n. 2019/S 092-223558 del 14/05/2019 e sulla GURI Serie Speciale n. 57 del 17/05/2019.

A partire dal 17/05/2019 deve ritenersi annullata la versione precedente delle norme di qualificazione e sono valide le norme di qualificazione della presente versione (revisione 2).

I soggetti positivamente qualificati nel sistema rimangono qualificati, fatti salvi i limiti di durata dell'iscrizione nel sistema di qualificazione già vigenti (art. 10 – Durata dell'iscrizione e rinnovo). Anche ad essi, a partire dal 17/05/2019 trovano applicazione le norme di qualificazione della presente versione (revisione 2).

Art. 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 134 e dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs.50/2016, è istituito presso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (nel seguito la Società o Romagna Acque) il Sistema di Qualificazione per fornitori di Beni.

L'avviso relativo all'istituzione del sistema di Qualificazione – Forniture è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2016/S 130-233084 del 08/07/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. 78 del 08/07/2016, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale e sul profilo di Romagna Acque (www.romagnacque.it). Le norme contenute in tali documenti si intendono integralmente richiamate nelle presenti norme di qualificazione.

In data 07/12/2017 sono state introdotte nel sistema alcune nuove classi merceologiche e sono state apportate alcune modifiche alle presenti norme di qualificazione che sono state ripubblicate sul sito web della Società www.romagnacque.it nonché sugli organi previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 50/2016.

In data 02/05/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune modifiche alle presenti norme di qualificazione nonché l'eliminazione di alcuni gruppi merceologici e la revisione di altri con l'ampliamento delle classi merceologiche; è stato dato avviso delle modifiche apportate con pubblicazione sul profilo del committente <http://www.romagnacque.it> alla sezione "bandi", sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>), nonché sugli organi previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 50/2016.

Il Sistema ha durata indeterminata e ha lo scopo di definire elenchi di operatori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali Romagna Acque individuerà i Soggetti da invitare a procedure di affidamento che saranno celebrate nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione di cui all'articolo 4 del D.lgs. 50/2016.

Si rende noto che l'istituzione del presente Sistema di qualificazione non impegna in alcun modo la Società che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di dare corso o meno alle forniture oggetto del Sistema o di porle in appalto con specifici bandi di gara o diversa forma di procedura di gara. E' facoltà di Romagna Acque non utilizzare in via esclusiva il presente Sistema di Qualificazione per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni la cui qualificazione è oggetto dello stesso.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce le norme di qualificazione del sistema di qualificazione relativo alle forniture.

Alle procedure di gara per le quali Romagna Acque utilizzerà il Sistema di qualificazione potranno partecipare solamente i soggetti positivamente qualificati alla data di invio della lettera di invito, ove invitati.

Romagna Acque si riserva la facoltà di provvedere, previa pubblicazione di avviso sul sito aziendale, a:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al sistema di qualificazione istituito;
- modificare in qualsiasi momento, le presenti norme di qualificazione ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- aggiornare, in qualsiasi momento, l'elenco dei gruppi merceologici del sistema di qualificazione sopprimendo quelli presenti o istituendone nuovi.

Resta inteso che, in relazione a quanto sopra, gli operatori non potranno avanzare nei confronti di Romagna Acque diritti o pretese ad alcun titolo.

Art. 2

OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Le presenti norme di qualificazione hanno lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito il sistema di qualificazione di Romagna Acque, i requisiti che devono essere posseduti dai Soggetti al fine di ottenere la qualificazione al sistema, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e, inoltre, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema di qualificazione.

Le norme di qualificazione, la richiesta di iscrizione al Sistema di Qualificazione (di seguito anche richiesta di qualificazione), l'avviso, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad essere iscritti al Sistema di Qualificazione, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Romagna Acque per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il Sistema di Qualificazione medesimo rappresenta per Romagna Acque uno strumento che può facoltativamente utilizzare con riferimento a singole procedure di affidamento attinenti i gruppi merceologici oggetto del Sistema di qualificazione.

Art. 3

GRUPPI MERCEOLOGICI DI FORNITURE E CLASSI D'IMPORTO

Gli operatori sono qualificati per gruppi merceologici di fornitura di beni e, all'interno di ciascun gruppo merceologico, per classi di importo.

I gruppi merceologici per le quali è istituito il Sistema di Qualificazione di Romagna Acque sono indicati nel sito istituzionale di Romagna Acque e sono elencati negli allegati merceologici delle presenti norme di qualificazione.

L'iscrizione e, quindi, le relative richieste di iscrizione, saranno possibili solo ed esclusivamente per i gruppi merceologici attivati come risultanti sul sito istituzionale di Romagna Acque.

Le classi d'importo per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascun gruppo merceologico sono quelle di seguito indicate:

Classe	Classi di importo
I	Fino a € 40.000,00
II	Da € 40.000,00 fino a € 200.000,00
III	Da € 200.000,00 a 400.000,00
IV	Da € 400.000,00 a 1.000.000,00

Si precisa che:

- con riferimento a ciascun gruppo merceologico, è consentito richiedere l'iscrizione a più classi mediante unica domanda;
- il candidato deve precisare nella richiesta di qualificazione a quali classi di importo chiede di essere iscritto; si precisa infatti che, anche se il possesso dei requisiti per l'appartenenza ad una determinata classe di importo abilita all'iscrizione in tutte le classi inferiori del medesimo gruppo merceologico, l'operatore economico può decidere di non essere iscritto ad una o più delle classi economiche inferiori, qualora non intendesse partecipare ad affidamenti al di sotto di una determinata soglia di importo;
- la richiesta di qualificazione a gruppi merceologici diversi dovrà essere presentata con domande distinte (una domanda per ciascun gruppo merceologico);
- qualora un operatore economico intenda qualificarsi all'interno dello stesso gruppo merceologico con diversa configurazione giuridica a seconda della classe di importo (es. forma singola o associata) dovrà presentare distinte richieste di qualificazione per ogni diversa configurazione giuridica adottata;

Per ciascun gruppo merceologico l'operatore economico sarà iscritto esclusivamente nella/e classe/i indicata/e nella richiesta di iscrizione al Sistema di Qualificazione.

I Soggetti ammessi di cui al successivo art. 4, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare, ove invitati, alle procedure di affidamento delle forniture per le quali risultino positivamente iscritti e per le quali Romagna Acque intenda avvalersi del Sistema di Qualificazione, nei limiti del valore della classe di importo attribuita per ciascun gruppo merceologico.

Art. 4

SOGGETTI AMMESSI

Possono iscriversi al Sistema di Qualificazione i seguenti soggetti:

A	Forniture	I soggetti indicati all'articolo 45, D.Lgs. n. 50/2016.
---	-----------	---

La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea, nonché quelli stabiliti in altri paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'art. 49 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che i requisiti di qualificazione dovranno essere comprovati con documentazione idonea equipollente secondo la normativa del paese di provenienza.

Art. 5

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

I soggetti che intendano essere iscritti nel Sistema di Qualificazione devono essere in possesso di:

Requisiti generali e di idoneità professionale

- A. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con le attività previste nel gruppo merceologico per le quali si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- B. oggetto sociale ricomprensente le attività di fornitura dei prodotti rientranti nel gruppo merceologico a cui viene richiesta l'iscrizione;
- C. il possesso dei requisiti di idoneità morale ed assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50/2016 come indicati nell'allegato 2 "Requisiti di qualificazione generali";
- D. l'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nell'Avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione, nelle presenti norme di qualificazione e nei relativi allegati;
- E. la dichiarazione di essere informato dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibile nel sito Internet della società www.romagnacque.it) e che l'espletamento delle attività eventualmente aggiudicate avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; si richiede inoltre la presa d'atto che la violazione di queste ultime comporterà:
 - la *Cancellazione* dal Sistema di Qualificazione e l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara indette da Romagna Acque;
 - la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. degli eventuali affidamenti in capo all'operatore derivanti dal sistema di qualificazione;
- F. la dichiarazione che durante tutto il periodo di iscrizione al Sistema di qualificazione e nell'esecuzione degli affidamenti derivanti dal sistema di qualificazione non porrà in essere alcun atto o omissione e non terrà alcun comportamento da cui possa derivare, nei confronti della stazione appaltante, una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- G. dichiarazione, se pertinente con il gruppo merceologico oggetto di iscrizione, di avere/non avere presentato e/o di avere/non avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura territorialmente competente ai sensi del D.lgs. 231/2001;

Requisiti di capacità economico-finanziaria

In relazione alla necessità di garantire che l'operatore economico sia dotato di adeguata capacità economica e finanziaria e sufficiente solidità economica al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività che verranno poste in gara e che si potranno sviluppare su un arco temporale di diversi anni, si richiede:

1. Fatturato Globale: avere conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione un fatturato globale non inferiore a quanto indicato nell'allegato merceologico in funzione delle classi di importo attivate nel singolo gruppo merceologico.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

I requisiti relativi alla capacità tecnica-organizzativa, sono indicati nei singoli allegati merceologici allegati alle presenti norme di qualificazione.

Le modalità di soddisfacimento dei requisiti di cui al presente punto, per le Associazioni Temporanee di imprese, i consorzi, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sono dettagliatamente descritte nei suddetti specifici allegati merceologici.

Art. 6

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Le richieste di iscrizione al Sistema di Qualificazione devono essere presentate **esclusivamente in via telematica** mediante la presentazione di apposita **domanda**, sottoscritta **con firma digitale** dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso) e riportante la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA e codice di attività dell'operatore (ove posseduto).

La richiesta di iscrizione deve essere presentata - unitamente alle dichiarazioni ed altra documentazione richiesta dalle presenti norme di qualificazione - **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE** la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: **<http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/>** ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:

- Informazioni > accesso area riservata;
- Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
- Informazioni > istruzioni e manuali;
- Guida alla presentazione offerta telematica.

Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Non sono ammesse modalità alternative di presentazione della candidatura;

In particolare, l'operatore economico interessato dovrà fornire – mediante dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – le proprie generalità, i dati e le informazioni personali e relative all'Impresa, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme di qualificazione (come da art. 5) e dai relativi Allegati Merceologici.

L'istanza di iscrizione dovrà essere così composta:

- *Richiesta di iscrizione* al Sistema di Qualificazione con indicazione del relativo gruppo merceologico di interesse e della/e relativa/e classe/i d'importo per le quali si richiede l'iscrizione e le ulteriori informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione, ivi incluse quelle relative al possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa (cfr. art. 5 Norme di qualificazione e specifici Allegati Merceologici);
1. dichiarazione dell'operatore economico candidato, che assumendosene la piena responsabilità:
 - accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nell'Avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione, nelle "Norme di qualificazione del Sistema" e nei relativi allegati;
 - di essere informato dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibile nel sito Internet della società www.romagnacque.it) e che l'espletamento delle attività eventualmente aggiudicate avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; prende altresì atto che la violazione di queste ultime comporterà:
 - la *Cancellazione* dal Sistema di Qualificazione, e l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara indette da Romagna Acque;



- la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. degli eventuali affidamenti in capo all'operatore derivanti dal sistema di qualificazione;
 - che durante tutto il periodo di iscrizione al Sistema di qualificazione e nell'esecuzione degli affidamenti derivanti dal sistema di qualificazione non porrà in essere alcun atto o omissione e non terrà alcun comportamento da cui possa derivare, nei confronti della stazione appaltante, una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001;
 - se pertinente con il gruppo merceologico oggetto di iscrizione, di avere/non avere presentato e/o di avere/non avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura territorialmente competente ai sensi del D.lgs. 231/2001;
2. indicazione dell'indirizzo di posta certificata PEC ove verranno inviate eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, ed ogni altra comunicazione inerente il sistema di qualificazione;
 3. le informazioni complementari, se previste, dagli Allegati Merceologici.

Si evidenzia che nel momento dell'invio della candidatura all'Ente Aggiudicatore, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica candidatura presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della candidatura.

La richiesta di iscrizione e la relativa documentazione allegata, di cui alle presenti Norme di partecipazione, devono essere redatte preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni che sono resi disponibili sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso)

Per quanto attiene alla presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni/documentazione ad essa allegate è richiesto l'uso della lingua italiana.

Nella domanda di partecipazione, il candidato:

- Indica la forma singola o associata con la quale partecipa al sistema di qualificazione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La Richiesta d'Iscrizione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di candidato singolo;
- **(nel caso di Consorzi di cui alle lett. b e c dell'art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016)** dal legale rappresentante del Consorzio;
- **(nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori/Consorzi Ordinari/GEIE non ancora costituiti)** dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- **(nel caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già formalmente costituiti)** dal legale rappresentante dell'operatore mandatario/Consorzio/GEIE (in

questa ipotesi si richiede che venga allegata alla domanda di partecipazione: nel caso di Raggruppamento, originale o copia autentica del mandato collettivo e della relativa procura, mentre nel caso di Consorzio Ordinario/GEIE, copia autentica dell'atto costitutivo/ statuto);

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Al momento della presentazione della richiesta di iscrizione gli operatori, al fine della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, dovranno precisare le parti di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, fermo restando il fatto che per ogni componente dovrà essere assicurata coerenza fra parte di fornitura da eseguire indicata nella richiesta di iscrizione e requisiti posseduti.

In sede di invito alle eventuali gare indette da Romagna Acque, potrà essere facoltà del raggruppamento modificare l'attribuzione delle parti di fornitura precedentemente dichiarate in capo a ciascun operatore fermo restando il mantenimento dell'operatore mandatario e la piena coerenza fra parti di fornitura da eseguire e requisiti posseduti.

Le modalità di soddisfacimento dei requisiti, per i raggruppamenti temporanei di imprese, sono dettagliatamente descritte nei relativi allegati merceologici.

Nel caso di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE (art. 45, comma 2, lett. e e g, D.lgs n. 50/2016), nella richiesta di iscrizione deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori facenti parte del Consorzio o GEIE.

Nel caso di Consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, D.lgs n. 50/2016), nella richiesta di iscrizione deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori facenti parte del Consorzio.

Nel caso di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.lgs n. 50/2016) nella richiesta di iscrizione (o in suo allegato) deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori facenti parte del Consorzio.

Si precisa che nel caso di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.lgs n. 50/2016) e nel caso di Consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c,



D.lgs n. 50/2016) gli stessi saranno tenuti ad indicare in sede di offerta delle singole procedure di gara cui saranno invitati/ammessi ad indicare per quali consorziati concorrono; a questo ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Presso la *Casella di posta elettronica dell'operatore economico* indicata dall'operatore economico in fase d'iscrizione, il medesimo operatore economico elegge domicilio per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito inerente al Sistema di Qualificazione.

In particolare, tutte le comunicazioni, ivi inclusi il provvedimento di iscrizione o l'eventuale rigetto della richiesta di iscrizione, nonché la *Sospensione* o la *Cancellazione*, si considerano validamente effettuate alla Casella di posta elettronica di cui sopra, presso la quale l'operatore economico elegge domicilio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al designato mandatario (nel caso di RTI costituito o costituendo), al Consorzio (nel caso di Consorzio costituito), o al soggetto espressamente individuato nell'offerta come capofila (nel caso di Consorzio costituendo), si intenderanno validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) e g), D.lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo intendono devono essere rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del codice civile deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza ed i limiti della procura, con gli estremi dell'atto di conferimento.

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

Romagna Acque si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, durante il periodo di iscrizione, e comunque sempre a seguito di aggiudicazione di ogni singolo appalto, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, attraverso la presentazione della relativa documentazione da prodursi in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, Romagna Acque. procederà ad adottare un provvedimento di Cancellazione del Soggetto dal Sistema di Qualificazione ed **alla segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica e all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016.**

Romagna Acque si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e la possibilità di accertare gli stessi, ovvero di accertare eventuali requisiti tecnici, tramite verifiche ispettive presso l'operatore, compreso lo/gli stabilimento/i di produzione.

Art. 7

REGOLE DI CONDOTTA

La partecipazione al Sistema di Qualificazione comporta l'accettazione puntuale da parte dell'operatore per iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nelle presenti "Norme di Qualificazione", nelle loro successive modifiche, negli ulteriori atti regolamentari relativi al Sistema e nelle loro successive modifiche nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'operatore iscritto mediante la propria *Casella di posta elettronica certificata* indicata in sede di richiesta di iscrizione dall'operatore medesimo.

Resta inteso che Romagna Acque potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.

È esclusivo onere dell'operatore iscritto la responsabilità del controllo costante della propria Casella di posta elettronica e dell'utenza presso il portale appalti di Romagna Acque, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

Gli operatori economici iscritti, si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di Qualificazione si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali di Romagna Acque, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

Art. 8

ISCRIZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

La determinazione di iscrizione al Sistema di Qualificazione di Romagna Acque dei soggetti richiedenti è assunta con provvedimento del *Responsabile del Procedimento di Qualificazione*, previa analisi e valutazione della documentazione presentata.

In particolare, esaminata l'istanza di iscrizione e verificata la completezza delle dichiarazioni inerenti i requisiti previsti in capo all'operatore economico richiedente – ferma restando la facoltà di verifica, anche a campione, di quanto dichiarato - *il Responsabile del Procedimento di Qualificazione* emette il provvedimento di Iscrizione, dandone notizia al richiedente, attraverso apposita comunicazione mediante la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>).

L'iscrizione nel Sistema relativo a ciascun Gruppo merceologico e Classe d'Importo avviene con data di iscrizione corrispondente alla data di presentazione delle richieste di iscrizione, purché fatte pervenire complete di tutta la documentazione richiesta, o della data di presentazione delle integrazioni necessarie, qualora la documentazione inizialmente presentata fosse risultata incompleta o non corretta.

Romagna Acque, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta di inserimento nel sistema di qualificazione, completa di tutta la documentazione,



comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione, specificando i gruppi merceologici di prodotti e servizi e le relative classi di importo per cui il Soggetto sia risultato qualificato.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornirà i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di 15 (quindici) giorni decorrerà per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà, comunque, risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

Romagna Acque può motivatamente accogliere in modo parziale le richieste pervenute, limitando la qualificazione ad alcune e/o a parte dei gruppi/classi richieste.

Qualora Romagna Acque ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro 15 giorni dalla data definitiva di presentazione della richiesta di qualificazione completa di tutta la documentazione, informerà l'operatore economico richiedente, delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua richiesta sarà accolta o respinta.

Qualora Romagna Acque adotti un provvedimento di non iscrizione, il relativo documento contenente le motivazioni del diniego di iscrizione verrà trasmesso entro 5 giorni decorrenti dalla data del provvedimento medesimo mediante la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>).

L'efficacia della richiesta di iscrizione decorre dalla data di presentazione di richiesta adeguata e conforme, purché sia stato emanato il relativo provvedimento di iscrizione. L'operatore in corso di qualificazione non potrà pertanto essere invitato ad alcuna procedura indetta anteriormente alla data di emanazione del provvedimento di iscrizione.

Art. 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'Operatore Economico iscritto è tenuto a comunicare al *Responsabile del Procedimento di Qualificazione* qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della richiesta di iscrizione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la *Sospensione*, ovvero la *Cancellazione* motivata dal Sistema di Qualificazione, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel successivo articolo 11.

In particolare, i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione sono tenuti a comunicare al *Responsabile del Procedimento di Qualificazione*:

- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali e di idoneità professionale (e delle Certificazioni – es. ISO o ANGA - ove obbligatorie) dichiarati, di cui al precedente articolo 4, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la *Cancellazione* dell'operatore dal Sistema di Qualificazione;

- b) la modifica dei poteri del *legale rappresentante*, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la *Sospensione* dell'operatore dal Sistema di Qualificazione;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di Iscrizione e dichiarazioni sostitutive alla stessa allegate, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari, pena la *Sospensione* dell'operatore dal Sistema di Qualificazione;

In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Richiesta di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Anche i dati oggetto delle comunicazioni di modifica potranno essere sottoposti a verifica da Romagna Acque S.p.A. con le modalità stabilite in altre parti delle presenti norme di qualificazione.

Laddove l'Operatore Economico iscritto comunichi, con le formalità indicate, la modifica delle informazioni e/o dei dati attestati, avranno valore e saranno valide per Romagna Acque, unicamente le informazioni e/o i dati contenuti nella comunicazione più recente, facendo fede, a tal fine, la marcatura temporale riportata nel Portale Appalti di Romagna Acque.

Art. 10

DURATA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO

La qualificazione attribuisce all'operatore economico l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da Romagna Acque per i gruppi merceologici e relative classi ove si è ottenuta la qualificazione, qualora questa ritenga di avvalersi del Sistema di qualificazione e di invitare lo stesso operatore.

La qualificazione delle ditte per le quali è stato emanato il provvedimento di iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data della presentazione di richiesta di iscrizione adeguata e conforme, secondo quanto specificato all'art. 8, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione indicati al successivo art. 11.

La qualificazione potrà essere rinnovata al termine del triennio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. In tal caso, la qualificazione avrà validità triennale dalla comunicazione dell'esito della richiesta di rinnovo. Qualora l'operatore economico non provveda ad inoltrare l'istanza di rinnovo entro la scadenza del triennio di qualificazione, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. riterrà la qualificazione riconosciuta all'impresa automaticamente decaduta.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 Romagna Acque può dichiarare decaduta l'iscrizione al Sistema di Qualificazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede



qualificazione, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Art. 11

CAUSE DI CANCELLAZIONE E DI SOSPENSIONE

Si procede, d'ufficio, alla *Cancellazione* dei soggetti dal Sistema di Qualificazione, con provvedimento del *Responsabile del Procedimento di Qualificazione* debitamente motivato, nei seguenti casi:

- perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali e di idoneità professionale (e delle Certificazioni – es. ISO o ANGA - albo nazionale gestori ambientali, ove obbligatorie) richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione al precedente articolo 5 e relativi allegati ;
- accertamento dell'insussistenza dei requisiti generali e di idoneità professionale (e delle Certificazioni – es. ISO o ANGA - albo nazionale gestori ambientali, ove obbligatorie) richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione, di cui al precedente articolo 5 e relativi allegati;
- mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti successivi consecutivi a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento
- presentazione per tre volte consecutive di offerte relative a procedure di affidamento per le quali si rilevino gravi irregolarità o anomalie;
- cessazione dell'attività;
- irrogazione a carico del soggetto iscritto di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.231/01, che impediscano al soggetto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art.71, comma 3, del medesimo Decreto.
- comunicazioni negative da parte della competente Prefettura ai sensi della vigente normativa antimafia riguardante la società e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Unico o il Legale Rappresentante ed ogni altro soggetto individuato nella suddetta normativa;
- *Sospensione* per oltre 6 (sei) mesi dal Sistema di Qualificazione;

Si provvederà a cancellare l'Operatore Economico iscritto, ad insindacabile giudizio di Romagna Acque, anche nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle forniture o di mancato rispetto dei livelli di fornitura indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.

Del provvedimento di *Cancellazione dal Sistema di Qualificazione* verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà inviato tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dell'operatore economico registrato.

Una *Nuova Iscrizione* non potrà essere richiesta dal soggetto interessato prima del decorso di 12 (dodici) mesi dalla *Cancellazione*.

Si procede alla *Sospensione* dell'Iscrizione dei soggetti dal Sistema di Qualificazione, con effetto sino alla completa rimozione della causa di *Sospensione*, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti nel corpo delle presenti norme di qualificazione:

- a) mancata comunicazione delle dichiarazioni e/o attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Richiesta di iscrizione, qualora ciò non si configuri come perdita di uno qualsiasi dei requisiti, nel qual caso, come sopra riportato, si dispone la *Cancellazione dal Sistema di Qualificazione*;
- b) quando sia in corso un procedimento di verifica in seguito a presunzione di mancanza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione,
- c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;

La *Sospensione* ha durata massima di 6 (sei) mesi, decorsi i quali si procederà alla *Cancellazione* dal Sistema di Qualificazione, salvo il caso in cui si sia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di tale *Sospensione*.

Del provvedimento di *Sospensione* dal Sistema di Qualificazione verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà trasmesso presso la *Casella di posta elettronica dell'operatore economico*.

Nel periodo di *Sospensione*, gli operatori non sono selezionabili ai sensi del successivo articolo 17.

Il *Responsabile del processo di Qualificazione* si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, senza però che lo stesso Responsabile assuma nei confronti dei predetti operatori alcuna responsabilità per l'eventuale iscrizione nel Sistema di qualificazione di operatori non in possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 12

COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori e Romagna Acque ai fini della iscrizione e tenuta del Sistema di Qualificazione, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Richiesta di iscrizione, l'Iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di *Sospensione* o *Cancellazione*, nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazioni, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Qualsiasi comunicazione inviata agli operatori e scambiata con questi si riterrà eseguita con le modalità indicate dagli articoli 45 e seguenti D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

È onere ed obbligo dell'operatore economico interessato mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità l'area riservata del singolo operatore economico registrato.



Romagna Acque ed il *Responsabile del procedimento di Qualificazione* non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori o eventuali terzi a causa o comunque in relazione al funzionamento dell'area riservata dell'operatore economico registrato.

Art. 13

CANCELLAZIONE VOLONTARIA

L'operatore positivamente iscritto può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la Cancellazione dal Sistema di Qualificazione, fermi restando gli obblighi già assunti.

La richiesta di cancellazione deve essere inoltrata tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Romagna Acque si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'iscrizione dell'operatore per motivi tecnici, organizzativi o di sicurezza del Sistema previa, ove possibile, preventiva comunicazione.

Romagna Acque si riserva altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento l'iscrizione rilasciata, previa motivata comunicazione.

A seguito della Cancellazione volontaria l'operatore economico interessato potrà richiedere una Nuova iscrizione solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla Cancellazione medesima.

Art. 14

GARANZIE E MANLEVA

Gli operatori si impegnano a manlevare e a tenere indenne Romagna Acque, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Romagna Acque, e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti norme di qualificazione e/o di utilizzo scorretto del Sistema di Qualificazione o di violazioni della normativa vigente.

In caso di violazioni delle presenti Norme di Qualificazione e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nelle presenti Norme, Romagna Acque ed il *Responsabile del procedimento di Qualificazione* si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Art. 15

MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Romagna Acque, qualora intenda affidare le forniture oggetto del presente Sistema di Qualificazione, si riserva la possibilità di invitare senza preventiva pubblicazione del bando tutti o alcuni operatori iscritti al Sistema di Qualificazione, selezionati secondo quanto disciplinato nel successivo art. 17.

Nelle Lettere d'Invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nelle presenti Norme di qualificazione che gli operatori devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, nonché i criteri di aggiudicazione dell'affidamento.

La procedura di gara verrà svolta mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.

Le lettere d'invito e le comunicazioni inerenti le gare sono trasmesse, salvo diversa determinazione di Romagna Acque, tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione al Sistema di Qualificazione, secondo quanto e nei limiti indicati nelle singole Lettere di Invito.

Art. 16

VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività contrattuali affidate, Romagna Acque sottopone gli operatori qualificati con cui ha rapporti contrattuali alla valutazione ed al monitoraggio delle prestazioni ricevute, nonché dell'affidabilità e conformità alle specifiche dei prodotti acquistati.

Il processo di valutazione dell'operatore economico consiste nel costante controllo del grado di soddisfacimento delle specifiche richieste nell'esecuzione dei contratti. Esso pone le basi per la selezione dei soggetti da invitare nei procedimenti di acquisto basati su criteri di merito. La valutazione dell'operatore economico rappresenta inoltre un costante stimolo al miglioramento del livello qualitativo dell'insieme degli operatori.

In merito alle modalità di valutazione degli operatori si rimanda al "*Regolamento del Sistema di Qualificazione di Romagna Acque per la valutazione degli operatori economici*" che sarà istituito e pubblicato sul sito istituzionale di Romagna Acque anche solo per parte dei gruppi merceologici.

Della istituzione del regolamento sarà dato avviso a tutti gli iscritti al Sistema di Qualificazione nei gruppi merce per i quali il regolamento troverà applicazione.

Art. 17

CRITERI DI SELEZIONE

Romagna Acque, qualora intenda affidare le forniture oggetto del presente Sistema di Qualificazione utilizzando il suddetto Sistema, si riserva la facoltà di determinare preventivamente il numero di soggetti da invitare alla procedura contemperando, anche in funzione della tipologia di criterio di aggiudicazione prescelto, i principi di economicità, efficacia e proporzionalità, con quello di massima partecipazione.

Una volta determinato il numero dei soggetti da invitare, con riferimento a ciascuna procedura di affidamento, qualora il numero di operatori iscritti nello specifico gruppo merceologico e classe di importo sia superiore al numero di operatori da invitare, questi saranno individuati all'interno della lista degli iscritti al gruppo merceologico e classe di importo di interesse di norma con le metodologie di seguito descritte.

Affidamenti avviati nel primo anno di istituzione del regolamento di valutazione per il singolo gruppo merceologico all'interno del Sistema di qualificazione o affidamenti per gruppi merce per i quali non risulta istituito il regolamento di valutazione: nel primo anno di istituzione del regolamento di valutazione per il singolo



gruppo merceologico all'interno del Sistema di qualificazione o per affidamenti relativi a gruppi merce per i quali non risulta istituito il regolamento di valutazione, una volta definito, come sopra descritto, il numero n di operatori da invitare alla procedura, gli operatori economici abilitati da invitare alla procedura di affidamento saranno individuati con i seguenti criteri:

affidamenti nella classe di importo fino a 40.000 €:

- per affidamenti nella classe di importo fino a 40.000 € gli n soggetti da invitare alla procedura di gara verranno individuati prioritariamente fra i soggetti iscritti nel sistema con sede legale o operativa ubicata nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; qualora i soggetti iscritti nel sistema nello specifico gruppo merce e classe di importo con sede legale o operativa ubicata nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini superino il numero n , gli operatori da invitare verranno scelti in base a sorteggio. Qualora invece i soggetti iscritti nel sistema nello specifico gruppo merce e classe di importo con sede legale o operativa ubicata nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini siano inferiori al numero n , verranno invitati tutti gli operatori iscritti con sede nelle tre Province oltre agli altri operatori iscritti nel sistema scelti in base a sorteggio. Potrà fare parte del primo gruppo o potrà partecipare al sorteggio l'affidatario uscente del corrispondente o simile contratto iscritto nel sistema di qualificazione nello specifico gruppo merce qualora il RUP, in fase di esecuzione del precedente contratto, abbia espresso una particolare soddisfazione relativamente all'esecuzione del contratto.

affidamenti nella classe di importo tra 40.000 e 200.000 €:

- per affidamenti nella classe di importo tra 40.000 e 200.000 € gli n operatori da invitare verranno scelti in base a sorteggio fra i soggetti iscritti nello specifico gruppo merce e classe di importo. Potrà partecipare al sorteggio l'affidatario uscente del corrispondente o simile contratto iscritto nel sistema di qualificazione nello specifico gruppo merce qualora il RUP, in fase di esecuzione del precedente contratto, abbia espresso una particolare soddisfazione relativamente all'esecuzione del contratto.

Affidamenti avviati dopo il primo anno di istituzione del regolamento di valutazione del singolo gruppo merceologico all'interno del Sistema di qualificazione: una volta definito, come sopra descritto, il numero n di operatori da invitare alla procedura, i soggetti da invitare alla procedura di affidamento saranno individuati con i seguenti criteri:

affidamenti nella classe di importo fino a 40.000 €:

- 40 % arrotondato all'unità superiore scelto fra gli operatori iscritti nel relativo gruppo merceologico e classe di importo con maggiore Indice di Valutazione Operatore (come determinato secondo quanto previsto nel "*Regolamento del Sistema di Qualificazione di Romagna Acque per la valutazione degli operatori economici*"), se sussistono in tale numero operatori qualificati con punteggio pari o superiore a 75. Di tale gruppo potrà fare parte l'affidatario uscente del corrispondente o simile contratto valutato con indice superiore a 80.

- Per il restante 60% arrotondato all'unità inferiore verranno invitati prioritariamente i soggetti iscritti nel sistema con sede legale o operativa ubicata nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; qualora i soggetti iscritti nel sistema nello specifico gruppo merce e classe di importo con sede legale o operativa ubicata nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini superino il numero corrispondente al 60%, gli operatori da invitare verranno scelti in base a sorteggio. Qualora invece i soggetti iscritti nel sistema nello specifico gruppo merce e classe di importo con sede legale o operativa ubicata nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini siano inferiori al numero corrispondente al 60%, verranno invitati tutti gli operatori iscritti con sede nelle tre Province sopra individuate oltre agli altri operatori iscritti nel sistema scelti in base a sorteggio. L'affidatario uscente del corrispondente o simile contratto, se non già facente parte del primo 40%, non potrà comunque essere selezionato.

affidamenti nella classe di importo tra 40.000 e 200.000 €:

- 40 % arrotondato all'unità superiore scelto fra gli operatori iscritti nel relativo gruppo merceologico e classe di importo con maggiore Indice di Valutazione Operatore (come determinato secondo quanto previsto nel "*Regolamento del Sistema di Qualificazione di Romagna Acque per la valutazione degli operatori economici*"), se sussistono in tale numero operatori qualificati con punteggio pari o superiore a 75. Di tale gruppo potrà fare parte l'affidatario uscente del corrispondente o simile contratto con indice superiore a 80.
- Restante 60% arrotondato all'unità inferiore in base a sorteggio fra i soggetti iscritti nello specifico gruppo merce e classe di importo. L'affidatario uscente del corrispondente o simile contratto, se non già facente parte del precedente gruppo, non potrà partecipare a tale sorteggio.

È fatta comunque salva la facoltà di invitare ulteriori operatori iscritti.

Resta ferma la facoltà di Romagna Acque, per procedure di affidamento di speciale rilevanza tecnica, progettuale e/o economica, di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti, nel rispetto tuttavia delle norme e dei principi stabiliti nel Codice dei contratti pubblici, per quanto applicabile ai singoli procedimenti.

Art. 18

DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI

a) Tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) devono essere rilasciate in formato digitale (PDF), con la sottoscrizione, **con firma digitale**, del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;

b) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'Ente aggiudicatore presso la piattaforma telematica



“Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>) , che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

- c) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R n° 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) la documentazione e le dichiarazioni presentate possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di Romagna Acque;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 86, comma 2, 87 commi 1 e 2, 90 comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- f) in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R n. 445/2000.
- g) Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni richieste possono essere rilasciate in formato digitale (PDF) con la sottoscrizione su ogni foglio e corredate da fotocopia della carta di identità del soggetto sottoscrittore;

Art. 19

RESPONSABILITÀ

Gli operatori economici interessati e, comunque, gli operatori qualificati sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure di gara, oltre che essere causa di *Cancellazione* dal sistema di Qualificazione.

Al riguardo, qualora venga rilevata una discrasia tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ne verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori economici interessati e, comunque, gli operatori qualificati– con la Richiesta di iscrizione – si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino illeciti, irregolarità e turbative.

Art. 20

NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente regolato nelle presenti Norme di Qualificazione e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni applicabili ai contratti nei settori speciali e comunque per quanto applicabile;

- DPR. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e Attuazione Codice contratti pubblici di lavori, servizi forniture, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni applicabili ai contratti nei settori speciali e agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato all'art. 217 comma 1 lett. u), e comunque per quanto applicabile;
- D.Lgs. n. 196/03 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Le disposizioni delle presenti Norme di Qualificazione, al pari degli ulteriori atti regolamentativi del Sistema, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del Sistema.

In ogni caso, Romagna Acque si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare alle presenti Norme di qualificazione ed a tutti gli ulteriori atti regolamentativi del Sistema tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità del Sistema di Qualificazione, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso, verrà comunicato agli operatori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dell'operatore economico registrato; le modifiche apportate saranno pubblicate sul *Sito internet* di Romagna Acque. A fronte di dette modifiche, l'Operatore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dal Sistema di Qualificazione, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 13, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della predetta comunicazione. In difetto di *Cancellazione* le nuove disposizioni delle Norme di Qualificazione e degli ulteriori atti regolamentativi del Sistema si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate all'operatore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

Art. 21

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'operatore economico, con la richiesta di iscrizione nel Sistema di qualificazione, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le "informazioni confidenziali" di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., salvo che per le finalità connesse alle procedure discendenti dalle presenti Norme di Qualificazione.

L'operatore qualificato potrà citare i termini essenziali degli eventuali contratti derivanti dal presente Sistema di qualificazione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione a Romagna Acque. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione del rapporto con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., non potrà essere rivelato a terzi. Tale impegno perdura, per tutti gli interessati coinvolti, anche oltre la scadenza o l'interruzione della qualificazione dell'operatore.



Art. 22

FORO COMPETENTE

Per ogni questione o controversia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione delle presenti Norme di Qualificazione e di ogni altro atto regolamentativo del presente Sistema di qualificazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Forlì.

Art. 23

SPESE D'ISTRUTTORIA

Romagna Acque al momento non intende applicare in capo agli operatori l'onere relativo alle spese d'istruttoria, riservandosi comunque la possibilità di prevederlo all'atto di aggiornamento annuale dei bandi, dando adeguata pubblicità.

Art. 24

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (di seguito, anche solo "Romagna Acque" o la "Società") si informa che:

- i dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- Il Titolare del trattamento è Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Forlì, 47122, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337870406; il referente interno è il Responsabile del Servizio Affari societari Avv. Ambra Eleonora Giudici;
- il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per:
 - a) adempiere ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico di Romagna Acque quale società in house, in controllo analogo congiunto;
- La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico instaurato e dall'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati forniti è necessario all'esecuzione del rapporto giuridico citato del quale Lei è parte.
- Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali.
- Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di affidamento, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge in materia.
- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate. Nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal Titolare, i dati potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge



in materia ai contratti pubblici e dalle altre leggi anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la società è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall'Autorità Garante, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, alla voce società trasparente.

- Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di chiedere a Romagna Acque l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento che lo riguarda. L'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati ed esercitare il diritto alla portabilità degli stessi nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Le richieste vanno rivolte al Servizio Affari Societari che provvederà ad evaderle tenuto conto del Regolamento aziendale per la disciplina in materia di privacy.

Il diniego all'autorizzazione al trattamento, comporta l'impossibilità di iscrizione nel sistema di qualificazione e, conseguentemente, l'impossibilità di partecipare alle procedure per l'acquisizione di beni.

Art. 25

OBBLIGHI DI CUI ALLA L. n. 136/2010

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato si impegna, per gli eventuali affidamenti che dovessero derivare dal presente Sistema di qualificazione, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato, con la richiesta di qualificazione, dichiara espressamente di essere informato dei principi e delle disposizioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adottato da Romagna Acque, e pubblicato sul sito istituzionale alla voce "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Atti normativi anticorruzione", e che il compimento degli eventuali incarichi/ordine che dovessero derivare dal presente sistema di qualificazione, dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte.

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'operatore economico interessato e, comunque, l'operatore qualificato prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto sopra espresso, gli eventuali contratti si risolveranno di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, fatta salva la facoltà di Romagna

Acque Società delle Fonti S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e di disporre la cancellazione dell'operatore dal Sistema di qualificazione.

Art. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Romagna Acque è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli operatori tramite il Portale Appalti, attraverso l'area riservata dell'operatore economico registrato.

L'elenco dei soggetti iscritti nei diversi gruppi merceologici è riservato. E' consentito agli iscritti l'accesso alle informazioni sulle modalità di individuazione dei concorrenti invitati alle singole procedure di gara.

Le eventuali rettifiche alle presenti "Norme di qualificazione" ed ai relativi allegati merceologici sono pubblicate esclusivamente sul sito www.romagnacque.it, al pari delle eventuali informazioni complementari e chiarimenti riguardanti l'"avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione", le "Norme di qualificazione" e relativi allegati merceologici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Responsabile del Procedimento per il processo di qualificazione è l'ing. Guido Govi, responsabile dell'Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio di Romagna Acque società delle Fonti S.p.A.